COMUNE DI TURRI

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZE DEL SINDACO

Numero 16 del 20-11-2026

Reg. generale

Oggetto: **Manifestazione "Strade dello Zafferano di Sardegna DOP" Turri 22 novembre 2026. Divieto di vendita per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro.**

CONSIDERATO che nella giornata del 22 Novembre 2026 si svolgerà nelle strade del Centro Storico la manifestazione “Strade dello Zafferano di Sardegna DOP” con l’effettuazione della mostra-mercato prodotti agroalimentari ed una serie di spettacoli;

CONSIDERATO che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente dai Comuni della zona;

RILEVATO che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della suddetta manifestazione in programma per la giornata del 22 Novembre 2026, di vietare la vendita per asporto da parte di tutti i pubblici esercizi e operatori commerciali, anche temporanei, di Turri siti nell’area interessata dalla manifestazione e l’introduzione ed il consumo all’interno dell’area del Centro Storico di bevande in contenitori di vetro o materiali similari dalle ore 8,00 alle ore 22.00 del 22 Novembre 2026;

VISTI il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l’articolo 1 - ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

VISTO l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 92/2008;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTO lo Statuto del Comune di Turri;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

- E' FATTO DIVIETO ai pubblici esercizi ed agli operatori commerciali siti all'interno dell'area interessata dalla manifestazione di vendere per asporto bevande contenute in contenitori di vetro e a tutti, indistintamente, di introdurre, vendere, consumare e/o abbandonare all'interno dell'area del Centro Storico e dell'area immediatamente adiacente delimitata dalle strade Comunali limitrofe, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del giorno 22 Novembre 2026;

La presente ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Turri nonché affissione negli spazi previsti per gli annunci al pubblico ed in tutte le transenne poste ne punti di chiusura al traffico della zona interessata allo svolgimento della manifestazione e mediante notifica a tutti i titolari di pubblico esercizio di Turri;

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Cagliari, al Comando Stazione Carabinieri di Barumini e al Comando Polizia Locale Turri;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

· Ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto della Provincia di CAGLIARI, entro 30 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

· Ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)